

**MASSIMARIO**  
**L'AZIONE REVOCATORIA EX ART. 67, COMMA II, L.F.**  
**NELLA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA**

*Indice: I. L'elemento oggettivo dell'azione. – II. L'elemento soggettivo della scientia decoctionis: II.1. I solleciti di pagamento. II.2. Le "minacce" di sospensione. II.3. ..segue.. Sulla effettiva sospensione delle forniture successivamente riprese. II.4. L'intervento di un legale. II.5. Il protratto inadempimento da parte del fallito. II.6. Il mutamento delle modalità di pagamento. II.7. La pubblicazione di numerosi protesti nel relativo bollettino. II.8. Il mancato pagamento di titoli emessi a favore del convenuto in revocatoria ed eventuale successivo protesto. II.9. Sull'accordi transattivi e la consegna di cambiali. II.10. Sulla consegna di assegni postdatati e sulla consegna di assegni circolari. II.11. Sulla richiesta di ingiunzione di pagamento promossa dal convenuto in revocatoria. II.12. Sulle procedure esecutive promosse da terzi. II.13. I bilanci. II.14. Sulle notizie di stampa. II.15. Operazioni straordinarie. II.16. Sulla difesa dei Convenuti relativamente all'aggiudicazione da parte dell'accipiens di numerose gare di appalto. II.17. Sulla difesa dei convenuti relativamente alla continuazione delle forniture quale indice di inscientia decoctionis. II.18. Sui Convenuti che operano con modalità di escussione dei crediti in modo automatico. II.19. Sull'andamento del conto corrente nell'ipotesi di revocatoria bancaria.*

**I. L'ELEMENTO OGGETTIVO DELL'AZIONE.**

Quanto all'elemento oggettivo dell'azione revocatoria, dall'esame delle sentenze emesse dal Tribunale di Verona emerge che la mancata contestazione dell'elemento oggettivo da parte del convenuto equivale a riconoscimento dei pagamenti.

In relazione al valore probatorio dei libri contabili (in particolare dell'estratto autentico del libro giornale), rimessi al libero apprezzamento del giudice di merito, si rileva un contrasto all'interno del Tribunale di Verona atteso che un Giudicante ha ritenuto che il libro giornale avesse piena efficacia probatoria, mentre un altro Giudicante ha escluso i pagamenti risultanti dal solo libro giornale dell'accipiens.

- *“Non vi sono contestazione da parte della convenuta, che non ha in alcun modo negato la ricezione dell'importo azionato, per quanto manchi uno specifico riferimento alle fatture corrispondenti?” (Trib. Verona, G.U.: Dott. U. Cingano, Sentenza n. 37 del 22.12.2008-15.01.2009; nello stesso senso Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 623 del 15.02-05.03.2010).*
- *“la posizione assunta dalla .. spa diretta a contestare soltanto il presupposto soggettivo dell'azione di revoca rendeva implicitamente ma sicuramente non contestato il pagamento delle somme indicate nell'atto di citazione ed anche le modalità attraverso le quali tali pagamenti erano stati eseguiti?” (Trib. Verona, G.U.: Dott. F. Platania, Sentenza n. 1415 del 11-29.05.2010).*

- *“La convenuta ha alquanto genericamente contestato la effettuazione del pagamento della somma azionata. ..omissis.. In realtà i detti pagamenti risultano documentati in causa e precisamente: ..omissis..  
La convenuta non ha specificamente contestato la valenza probatoria di tale documentazione, peraltro incontestabile anche perché reperita presso terzi (istituti bancari e posta), ovvero rappresentati da scritture contabili autenticate redatte prima dell'ammissione alla procedura [n.d.r. Libro Giornale. Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto provati alcuni pagamenti effettuati tramite cambiali non prodotte in giudizio, ma risultanti dal libro giornale dell'accipiens].” (Trib. Verona, G.U.: Dott. U. Cingano, Sentenza n. 1293 del 30.04-15.05.2010).*
- *“.. occorre convenire con la difesa della procedura in ordine al fatto che la convenuta ditta ha contestato la corresponsione delle somme indicate già con l'atto di citazione solo con la comparsa conclusionale. ..omissis.. La specificità della posizione assunta dalla .. spa imponeva una immediata contestazione da parte della convenuta che invece, soltanto in sede conclusionale, ha ritenuto di affrontare la questione. In proposito ritiene il Tribunale fare richiamo ai principi espressi dalla Cassazione in ordine al dovere di specifica contestazione (Cass. 19/08/2009 n. 18399 L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167 cpc, imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontrovertiti e non richiedenti una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti "ex adverso" allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori. In ogni caso l'amministrazione della ... spa ha prodotto i libri contabili che possono costituire, unitamente a tutti gli altri elementi indicati, argomenti di prova validi?” (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, Sentenza n. 1621 del 21.06.2011).*
- *“esclusione delle somme asseritamente pagate in contanti per le quali non v'è prova adeguata” [n.d.r. pagamenti risultanti dal libro giornale dell'accipiens] (Trib. Verona, G.U. Dott. F. Platania, Sentenza n. 188 del 23.12.2010-29.01.2011).*
- *“i pagamenti sono stati documentati in atti con la produzione delle ricevute di pagamento e non solo con l'iniziale estratto contabile, atto interno non costituente prova” (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 1445 del 30.04-31.05.2010).*
- *“non può considerarsi sufficiente la produzione del libro giornale della ... soprattutto perché non è possibile escludere che siano state considerate pagate fatture per le quali erano stati rilasciati solo degli effetti (il cui esito poi non è noto).” (Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 2963 del 17-28.11.2011).*
- *“non possono essere considerate come rimesse gli accrediti per “giroconto di chiusura”.*

*Non si tratta, infatti, di pagamenti ma di strumento tecnico per passare il saldo del conto .. sul conto .. (come si evince dalla comparazione tra i due conti). Conseguentemente va escluso dalle somme revocabili l'importo di euro .. che, infatti, ha contribuito a determinare per intero il saldo negativo del conto ..” [n.d.r. revocatoria bancaria] (Trib. Verona, G.U. Dott. F. Platania, Sentenza n. 42 del 21.12.2010-13.01.2011).*

## **II. L'ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS.**

### **II.1. I solleciti di pagamento.**

Il Tribunale di Verona ritiene che i meri solleciti di pagamento non siano un elemento sintomatico a fondare la prova della *scientia decoctionis*.

- *“Esclusa valenza ai meri solleciti di pagamento, ed altresì alla pendenza di procedure esecutive pendenti in vari tribunali (ora non più conoscibili per la legge sulla riservatezza)”*. (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 1293 del 30.04-15.05.2010).
- *“Ebbene, il teste ha di fatto solo riferito come vi fossero state “molte pressioni insistenti” per l’effettuazione dei pagamenti. Non ha saputo, invece, riferire nulla in ordine al fatto che la richiesta di pagamento fosse accompagnata dalla minaccia di non consegnare le singole forniture ovvero se soprattutto il pagamento anticipato o contestuale alla consegna sia stato posto come condizione per la consegna della merce. E’ intuitivo infatti che non sia la stessa cosa richiedere (anche insistentemente) il pagamento di fatture precedenti non pagate nei termini ovvero subordinare la consegna della merce al solo pagamento contestuale (in contanti o con altri mezzi analoghi) della fornitura. E’ certo, comunque che occorre da parte del teste almeno una specifica indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui tale evento fosse accaduto per valutare in modo specifico l’idoneità del fatto a dimostrare effettivamente la conoscenza dello stato di insolvenza della ... spa”*. (Trib. Verona, G.U.: Dott. F. Platania, Sentenza n. 1415 del 29.05.2010).

### **II.2. Le "minacce" di sospensione.**

L’intimazione di sospendere le forniture al fine di ottenere pagamenti è un elemento sintomatico ai fini della prova della *scientia decoctionis* quando accompagnato da altri elementi (ad esempio, il protratto inadempimento). La minaccia di sospensione non può ritenersi un elemento rilevante quando risulti che, nel corso del rapporto contrattuale ed in anni antecedenti il periodo sospetto, il convenuto in revocatoria aveva frequentemente minacciato la sospensione per sollecitare la società al pagamento; né una sola sospensione del rapporto può essere sufficiente a far ritenere il convenuto a conoscenza dello stato di decozione, soprattutto se la ripresa dei rapporti è coincisa con un recupero della tempistica dei pagamenti.

L'interruzione definitiva dei rapporti, diversamente, è ritenuta elemento sintomatico della *scientia decoctionis*.

Interessante è la Sentenza n. 3167 del 14-22.12.2010 (v. *infra*) in cui il Giudicante ha ritenuto che la minaccia della sospensione fosse indice di *scientia decoctionis*, all'interno di un rapporto regolare, posta la sproporzione della reazione della convenuta – che ha minacciato la sospensione delle forniture – per un ritardo di soli tre giorni nel pagamento di circa 16.000 (a fronte di precedenti pagamenti di centinaia di migliaia di euro).

- “Premesso che i pagamenti di cui si tratta sono stati effettuati tra il 15.3.03 ed il 15.1.04, i primi atti o documenti atti a dimostrare la consapevolezza, in capo a .., dello stato di insolvenza della .. risalgono ad epoca ben precedente, e cioè quantomeno al 29.3.02 (doc. 17), allorquando .. minacciò la sospensione delle forniture a partire dal 15 aprile 2002, ove non fossero state pagate le fatture scadute da più di quattro mesi, ivi indicate.

*Va poi annoverato analogo preavviso di sospensione in data 15.7.02 (doc. 18): entrambe non sono mere missive di sollecito né si può dire che contengano espressioni di rito.*

*Con missiva 13.6.03 (doc. 19) .., oltre a dichiarare la risoluzione unilaterale dal contratto in essere, reiterò la minaccia di sospensione delle forniture prossime (per quanto manchi la indicazione della data di decorrenza).*

*La .. ha poi depositato ricorso per decreto ingiuntivo, accolto in data 16.7.2003, per € 129.844,00 (doc. 20).*

*Infine la stessa società qui convenuta ha proposto in data 25.7.2003 ricorso per sequestro conservativo presso terzi per € 129.000,00 circa (doc. 21), adducendo “preoccupazione per l'esito delle azioni di recupero del credito”, dopo che sono risultate vane le “ripetute richieste di pagamento”; e dove si palesa il dubbio di perdere la garanzia del proprio credito.*

*Parte convenuta afferma che si tratta di asserzioni di rito del tutto irrilevanti, ma la loro reiterazione e specificità induce a ritenere che così non sia stato, anche perché i ricorsi volti ad ottenere provvedimenti cautelari devono essere supportati da reali situazioni di pericolo.”. [n.d.r., sono stati revocati tutti i pagamenti effettuati nel periodo sospetto sin dal marzo 2003] (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 1292 del 20.04-15.05.2010).*

- “la minacciata sospensione delle forniture come risultante dalla missiva della (..) in data 5.6.03: situazione che ..omissis.. ha trovato però conferma nella deposizione del teste (..), che anzi ha riferito di una effettiva sospensione delle forniture (sebbene dopo qualche tempo ripresa): la deposizione è stata assai puntuale in merito alla motivazione della predetta sospensione: “perché (..) non pagava” (Trib. Verona, G.U.: Dott. U. Cingano, Sentenza n. 202 del 13-27.01.2010).
- “ciò che effettivamente dimostra la conoscenza dello stato di insolvenza è invece, la nota inviata dal (..) alla (..) in data 30 ottobre 2003 con la quale (doc. 9 di parte attrice) veniva comunicata

*la sospensione di tutte le forniture di pane ed altri prodotti da forno a causa dei mancati pagamenti.*

*Tale nota dimostra ad avviso del Tribunale in modo certo che a far tempo dal 30 ottobre 2003 la convenuta si era perfettamente resa conto dello stato di insolvenza della (..) spa e, quindi, aveva subordinato la prosecuzione delle forniture al pagamento delle fatture arretrate.*

*La sospensione delle forniture costituisce evidente strumento di autotutela in ragione del conclamato stato di insolvenza della controparte.*

*Né si può pensare che la minaccia di sospensione delle forniture possa costituire un mero espediente per sollecitare i pagamenti poiché al (..) non poteva certo sfuggire che la mancata consegna del pane avrebbe determinato ipso facto il blocco dell'operatività della mensa che la (..) spa doveva preparare per un'intera caserma dell'Esercito ..omissis..” (Tribunale di Verona, G.U.: Dott. F. Platania, Sentenza n. 1883 del 29.06-08.07.2010).*

- *“il sollecito, anche la minaccia della sospensione della fornitura, nell'ambito dei rapporti di lunga durata non necessariamente dimostra la conoscenza dell'irreversibile capacità di adempiere alle obbligazioni soprattutto quando, di fatto i pagamenti sono proseguiti con una certa qual regolarità” (Trib. Verona, G.U.: Dott. F. Platania, Sentenza n. 436 del 21.12.2010-21.02.2011).*
- *“a nulla giova la missiva della convenuta con la quale questa minacciava la sospensione delle forniture in quanto inviata in data 7 marzo 2002, quindi ben prima del periodo in contestazione, né vi è la prova che la sospensione sia effettivamente avvenuta: quindi può essersi trattato di un mero espediente per indurre (..) a rispettare scadenze già verificatesi, posto che semplici inadempimenti, seppur reiterati, non sono da soli sintomatici di uno stato d'insolvenza (ma piuttosto di momentanea difficoltà): tant'è che le forniture sono state sempre effettuate a quanto è dato sapere.” (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 207 del 13-27.01.2010).*
- *“si deve desumere, soprattutto dal fax datato 3 febbraio 2004 ..omissis.. che vi fosse da parte della (..) una speciale attenzione nel controllare che i pagamenti (ancorché in acconto) seguissero strettamente le forniture.*  
*Nell'indicato fax (mai contestato), infatti, si minacciava la sospensione delle forniture solo perché alla data del 3 febbraio 2004 non risultavano pagate le consegne effettuate per complessivi euro 16.268,18 due o tre giorni prima e ciò malgrado il fatto che in quel momento la (..) avesse già pagato alla BL srl forniture per circa 200.000 euro nell'arco di poco più di tre mesi.*  
*Ad avviso del Tribunale non è contestabile che una reazione così fulminea e pressante in relazione a ritardi di pagamenti di soli tre giorni (a fronte di un andamento sostanzialmente regolare nei tre mesi precedenti per cifre assai cospicue) non può essere giustificato dalla sola ordinaria cura con cui devono essere seguiti i rapporti tra imprese.*  
*..omissis..*

*E si noti che il timore palesato con il fax per il ritardo di due tre giorni nel pagamento delle fatture sarebbe privo di senso se non accompagnato dalla conoscenza dello stato di insolvenza, desumibile quanto meno dalla pubblicazione di moltissimi protesti.*

*Solo la conoscenza dello stato di insolvenza e non il semplice ritardo ha rappresentato la vera ragione del sollecito, ma soprattutto della minaccia (altrimenti del tutto sproporzionata) di sospendere la fornitura” (Trib. Verona, G.U.: Dott. F. Platania, Sentenza n. 3167 del 14-22.12.2010).*

- *“se è indubbio che la minaccia della sospensione delle forniture è indice piuttosto significativo della diffidenza del fornitore sulle capacità del debitore di adempiere con regolarità le obbligazioni, va osservato che nel mese di marzo 2003, e precisamente il 10 ed il 31, la (..) spa ha provveduto al pagamento delle fatture in scadenza emesse dalla (..).*

*..omissis..*

*Anzi il fatto che la società fosse così attenta alle date dei pagamenti (e che nessun altro sollecito vi sia stato, essendo regolari i pagamenti successivi) dimostra che la (..) spa abbia evitato di insospettare un fornitore così oculato ritardando od omettendo i pagamenti.*

*..omissis..*

*Ma a tutto concedere, il recupero di un adeguato ordine dei versamenti (per alcuni mesi e quindi non solo episodico in relazione alla minaccia di sospensione delle forniture) rappresenta fatto idoneo ad escludere che il ritardo nel pagamento di alcune fatture abbia costituito fatto significativo di una definitiva incapacità della società di far fronte alle sua obbligazioni.” (Trib. Verona, G.U. Dott. F. Platania, Sentenza n. 1170 del 07.04.-06.05.2011).*

- *“Già il giorno 5 settembre 2003, veniva annunciata la sospensione delle consegne in aree diverse del Triveneto fino a quando la situazione della (..) spa non fosse tornata “nella normalità” .. Il 18 settembre 2003 veniva dato conto di un piano di rientro per l'intera esposizione di euro 3.421.898,99 a mezzo di rilascio di cambiali per ingentissimo importo a favore della (..) spa ed anche a favore delle società di factoring che avevano anticipato gli importi alla (..) spa.*

*Il 29 settembre 2003 ... la (..) reiterava direttamente la minaccia del blocco delle forniture a partire dal 1 ottobre 2003 proprio in ragione del mancato rilascio dei titoli promessi ..*

*Successivamente, il 10 novembre 2003 veniva insistentemente richiesta la prova dell'avvenuto pagamento di un assegno di euro 150.000.*

*..omissis..*

*.. la stessa (..) oramai considerava così inaffidabile la (..) da potere collegare ai suoi inadempimenti le eventuali difficoltà che incontrava con il sistema bancario” (Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 2963 del 17-28.11.2011).*

### **II.3. ..segue.. Sulla effettiva sospensione delle forniture successivamente riprese.**

- *“Sebbene l’esecuzione di altre forniture ed in genere la continuazione del rapporto effettivamente non possa costituire di per sé sola prova della non conoscenza dello stato di insolvenza, è, però, vero che una sola interruzione del rapporto, seppure per una grave inadempienza, non può essere sufficiente a far ritenere la convenuta essere venuta ad effettiva conoscenza dello stato di insolvenza soprattutto ove si consideri che la ripresa dei rapporti è di fatto coincisa con un adeguato recupero della tempistica dei pagamenti”* (Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 3155 del 10-22.12.2010).
- *“se talune sospensioni di prestazioni potrebbero da sole non essere sintomatiche della conoscenza dello stato di insolvenza di (..), tuttavia questi episodi, valutati unitamente alle notizie di stampa e soprattutto ai numerosissimi protesti, elevati per centinaia di titoli e per importi rilevantissimi, ben conoscibili attraverso il Bollettino Nazionale Informatico, paiono tutti elementi atti a supportare la prova dell’elemento psicologico in capo alla convenuta”* (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 623 del 15.02-05.03.2010).
- *“Ora, ad avviso convinto del Tribunale, l’interruzione di forniture, altrimenti periodiche, costituisce null’altro che esercizio di autotutela del fornitore che ritiene evidentemente pregiudicata la possibilità di ottenere l’adempimento della controparte della cui solvibilità, fondatamente, dubita.  
..omissis..  
Né rileva il fatto che, in misura limitata peraltro, le forniture sono riprese dopo i pagamenti di alcuni acconti”* (Trib. Verona, Dott. Platania, Sentenza n. 1157 del 05.05.2011).

#### **II.4. L’intervento di un legale.**

- *“non può contestarsi che l’intervento di un legale che non solo minacciava la sospensione delle forniture ma anche l’azione giudiziale per l’immediato recupero dei crediti costituisca un fatto nuovo, più significativo rispetto ai solleciti di pagamento o minacce di sospensione delle forniture prima segnalate”* (n.d.r. nonostante l’inciso il Tribunale non ha revocato i pagamenti successivi all’intervento del legale; Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 3155 del 10-22.12.2010).
- *“già l’aver richiesto l’intervento di un legale costituisce dimostrazione del fatto che la (..) riteneva di non essere più in grado di ottenere con le sue sole forze il pagamento del dovuto occorrendo ricorrere ad un legale proprio in ragione della “dichiarata incapacità di far fronte alle obbligazioni contratte” come specifica, francamente in modo non equivoco, la nota del legale”* ((Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, Sentenza n.1503 del 12.05-08.06.2011).
- *“..è assolutamente incontestabile la circostanza che con nota del ..omissis.. il legale della società (..), avv.to ..omissis.. richieste in termini assolutamente imperativi alla (..) l’immediato pagamento dell’intero importo (ammontante a quel momento ad euro 4.389.451,69) delle forniture eseguite*

*tanto da minacciare l'azione cautelare per l'ottenimento di un sequestro conservativo ed addirittura la presentazione di istanza di fallimento.*

*E' del tutto evidente che il minacciare il ricorso ad azioni cautelari rappresenta una chiara manifestazione di sfiducia nei confronti del debitore, che non può essere fondata solo su un minimo ed occasionale inadempimento ma che trova ragione in una serie di gravi e reiterate dimostrazioni di incapacità ad adempiere regolarmente le obbligazioni contratte (come nella specie in cui l'ammontare delle fatture non pagate risultava pari ad oltre 4 milioni di euro). Molto più significativa è poi la minaccia di presentazione di istanza di fallimento posto che non vi può essere dubbio che la stessa ipotesi di presentazione di istanza di fallimento dà dimostrazione della piena consapevolezza da parte del creditore della irreversibile gravità della condizione economica del debitore.*

*E' indubbiamente vero, come sostiene la difesa della società convenuta, che a tali minacce non ha fatto seguito alcuna istanza giudiziale, ma ciò può trovare spiegazione nell'evidente necessità tattica della (..) di non provocare il tracollo economico definitivo della (..) spa in un momento in cui elevatissima era l'esposizione creditoria" (Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 2963 del 17-28.11.2011).*

## **II.5. Il protratto inadempimento da parte del fallito.**

La morosità nel pagamento delle fatture è rilevante ai fini della *scientia decoctionis* quando risulti che tale morosità non fosse stata una prassi nel corso del rapporto tra le parti.

- *“L'entità degli inadempimenti, molti rimasti tali tanto da dover costituire oggetto di insinuazione al passivo, fu tale, da non poter essere ignorata da un avveduto imprenditore commerciale di media diligenza, e ciò proprio alla luce di un adempimento solo parziale nello stesso arco temporale” (Trib. Verona, Sent. n. 202 del 13-27.01.2010).*

- *“..omissis.. la .. spa era integralmente morosa nel pagamento dei canoni di locazione da almeno sette mesi al momento (17 luglio 2003) in cui la .. spa versava la somma di euro 1.686,25 (somma inferiore a meno della metà del canone di un solo mese), e da dieci mesi, nel momento in cui versava l'ulteriore importo di 20.000 euro però imputati, come espressamente emergente dal documento 16 ad altri cospicui crediti vantati dalla .. srl.*

*Non può in nessun modo negarsi che la sussistenza di una così elevata morosità nel pagamento ..omissis.. fosse un segno, evidentemente percepibile da parte del creditore, del tutto chiaro dello stato di grave decozione nel quale si trovava .. spa al momento in cui versava le somme.*

*..omissis..*

*Ora appare francamente incontestabile che un ritardo così marcato nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione (che costituiva il principale rapporto in essere tra*



le parti) non poteva che rappresentare una manifestazione non equivoca della decozione della .. spa non giustificata né da ragioni di correttezza commerciale né di consuetudine” (Trib. Verona, G.U. Dott. F. Platania, Sentenza n. 2935 del 09-29.11.2010).

- “..omissis.. l’allarme determinato dall’inadempimento della .. spa rispetto al pagamento delle forniture in precedenza effettuate era venuto ben presto a cessare avendo, oggettivamente, manifestato la .. la capacità di recuperare una certa qual regolarità nei pagamenti.  
..omissis..  
I pagamenti indicati dimostrano una sostanziale regolarità nell’adempimento delle obbligazioni che non consentivano alla società convenuta di avere effettiva conoscenza dello stato di insolvenza nella quale versava .. spa” (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, 04-22.02.2011, n. 462).
- “Se si notano le date in cui si sono verificati i pagamenti di cui si chiede la revoca, ci si accorge che gli stessi sono stati effettuati a distanza di un mese l’uno dall’altro ..omissis.. In altre parole, sebbene essi fossero in ritardo rispetto alle scadenze contrattuali, seguivano una cadenza ben precisa e per importi simili” (Trib. Verona, G.U.: Dott. F. Platania, Sentenza n. 2124 del 12.07-07.09.2010).

## **II.6. Il mutamento delle modalità di pagamento.**

Si è ritenuto che la richiesta da parte del convenuto in revocatoria di una mutata modalità di pagamento (ad esempio, in contanti anziché bonifico) sia indice di *scientia decoctionis*.

- “Poiché il principale elemento da cui è stato possibile desumere la conoscenza dello stato di insolvenza è rappresentato dal cambio di modalità di pagamento, solo dal momento in cui si è verificato tale cambiamento può essere, infatti, considerata esistente la conoscenza dello stato di insolvenza della .. spa da parte di ..omissis.. [n.d.r. la Convenuta iniziò a richiedere nelle fatture il pagamento in contanti a differenza di quanto previsto precedentemente, ovvero bonifico a 120 giorni fine mese]” (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, Sentenza n. 2120 del 13.07-07.09.2010).
- “molti pagamenti sono stati effettuati in contanti e ciò costituisce un’evidente anomalia in un rapporto nel quale la regola era rappresentata dal versamento a mezzo bonifici da parte della sede centrale della società. Il mutamento delle modalità e soprattutto la frequenza di tale sistema di pagamento anche per cifre non irrisorie dimostra l’evidente diffidenza della convenuta ad effettuare le forniture che costituisce un ulteriore elemento da cui desumere la conoscenza da parte della .. delle oramai irreversibili difficoltà della .. spa” (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, Sentenza n. 1621 del 21.06.2011).

## **II.7. La pubblicazione di numerosi protesti nel relativo bollettino.**

Vi sono due diversi orientamenti:

**II.7.a. L'uno** ritiene che la sola pubblicazione dei protesti sia un elemento sintomatico ai fini della prova della *scientia decoctionis*. Ciò sul presupposto che un imprenditore non trascuri di controllare, consultando il bollettino dei protesti, le condizioni economiche del soggetto con il quale intende promuovere o con il quale intrattiene rapporti commerciali.

- *“In particolare occorre fare riferimento alla pubblicazione, già a partire dal novembre 2003, di innumerevoli protesti (oltre 100) levati nell’ottobre per importi relevantissimi, e poi di quelli levati nei mesi successivi e pubblicati nei mesi immediatamente successivi (doc. 27): si rammenta che la pubblicazione è conoscibile a livello nazionale, attraverso il bollettino informatico apposito istituito da parecchi anni (sulla rilevanza dei protesti vedi ad es. cass. 7064/99).  
I pagamenti revocandi sono avvenuti per la maggior parte proprio nel dicembre 03, quindi posteriormente a tali eventi e il bollettino dei protesti è un diffuso strumento di accertamento della affidabilità commerciale tra imprenditori, tanto più in un contesto che contempla pagamenti di così rilevanti importi a fronte di altrettanto rilevanti forniture: si tratta di verifiche che competono ad un commerciante di media diligenza, senza che ne sia richiesta una particolare qualifica.”*  
(Trib. Verona, G.U. Dott. Cingano, 15.05.2010 n. 1293).
- *“Ulteriore circostanza sintomatica di un irreversibile stato di insolvenza, a decorrere dal novembre 03, è rappresentata dalla pubblicazione sul bollettino informatico dei protesti conoscibile a livello nazionale di oltre 100 protesti per importi relevantissimi, per il solo mese di ottobre 03, senza contare le decine di protesti dei mesi successivi ..omissis..”* (Trib. Verona, G.U. Dott. Cingano, 15.05.2010 n. 1292).
- *“nel caso in esame riveste preponderante rilievo – a parere del giudice – la pubblicazione di innumerevoli protesti per somme anche consistenti ancora a partire dal novembre 2003, quindi circa due mesi prima dei pagamenti, avvenuti tutti nel gennaio 2004.  
..omissis..  
Detto bollettino, per la sua diffusione nazionale, era ben conoscibile anche dalla società convenuta, così come lo poteva essere la notizia apparsa sul Corriere della Sera, ..omissis..  
Pertanto, sebbene non possa essere messo in dubbio che il convenuto non è soggetto particolarmente qualificato ed ha sede legale in un luogo distante da quello della sede di .. spa, non può nemmeno per converso trascurarsi l’applicazione dei principi sopra enunciati che debbono caratterizzare qualunque commerciante di media diligenza.”* (Trib. Verona, G.U. Dott. Cingano, 20-31.12.2009 n. 3139).

**II.g.2. L'altro** (Dott. Platania) non ritiene che la mera pubblicazione assolva all'onere probatorio, ma occorre la sussistenza di una circostanza di allarme che abbia direttamente coinvolto il convenuto tanto da averlo indotto a verificare lo stato di salute della propria controparte contrattuale.

- *“Poiché ..omissis.. affinché un pagamento possa essere considerato revocabile è necessario che la conoscenza dello stato di insolvenza sia effettivo, nemmeno rilevanti possono essere i dati emergenti dalle certificazioni concernenti le procedure esecutive ed il bollettino protesti, né le notizie di stampa”* (Tribunale di Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 1883 del 29.06-08.07.2010).
- *“I primi protesti sono stati elevati a danno della .. spa il 22 ottobre 2003 e pubblicati sul bollettino dei protesti il successivo 11 novembre 2003, quindi, in epoca appena precedente al pagamento di euro 60.694,79 avvenuto mediante assegno. Sostanzialmente la .. srl non ha direttamente risentito della crisi che da quel momento si è manifestata in modo eclatante per la .. spa poiché, per quanto la riguardava, gli assegni e le cambiali emessi a suo favore erano ancora regolarmente onorati.  
Ciò fa ritenere che la pubblicazione del bollettino protesti (rilevanti comunque solo per pagamenti effettuati dopo il giorno 11 novembre 2003) non debba considerarsi nella specie prova della conoscenza da parte della .. srl dello stato di decozione nel quale versava già la .. spa nel novembre 2003.”* (Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 3155 del 10-22.12.2010).
- *“la sussistenza di protesti non riferibili a titoli rilasciati alla società convenuta, così come le molte esecuzioni ai danni della .. spa aperte nello stesso periodo non possono costituire di per sé sole la prova della conoscenza effettiva da parte della .. srl dello stato di insolvenza della .. spa”* (Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 3167 del 14-22.12.2010).
- *“Il protesto, per difetto di provvista di numerosi assegni rappresenta un elemento tradizionalmente considerato assai rilevante ai fini della conoscenza dello stato di insolvenza soprattutto se, come nella specie, il creditore fosse stato messo in allarme proprio da un evento che direttamente lo coinvolgeva.”* (Trib. Verona, G.U.: Dott. F. Platania, Sentenza n. 1415 del 11-29.05.2010).
- *“.. l'attività commessa alla .. riguardava nella sostanza tutta intera l'attività contabile e fiscale della .. spa ..omissis.. Ebbene al fine di ritenere conosciuta (nella sua assoluta ed irreversibile gravità) la situazione economica della .. spa, appare sufficiente osservare che a far tempo dal 22 ottobre 2003 al 30 ottobre 2003 risultano essere stati elevati 103 protesti di assegni per mancanza di fondi (molti dei quali pubblicati prima dell'iniziale pagamento alla società convenuta ancorché per soggetti che conoscevano la contabilità della .. spa, come la ..srl, la circostanza è irrilevante contando solo la data dell'elevazione dei protesti.”* (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, Sentenza n. 1353 del 03-26.05.2011).

## **II.8. Il mancato pagamento di titoli emessi a favore del convenuto in revocatoria ed eventuale successivo protesto.**

Il Tribunale di Verona è costante nel ritenere che il mancato pagamento di un titolo per mancanza di provvista sia elemento idoneo a dimostrare la conoscenza in capo al convenuto della decozione dell'attrice. Tale conseguenza è avvalorata dalla considerazione che l'*accipiens* è una società di vaste dimensioni con attento controllo sulla gestione dei conti.

- *“al Tribunale non sembra contestabile che il mancato pagamento di un assegno ed il fatto che lo stesso sia stato pagato solo all'ufficiale giudiziario (in base all'art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386) che aveva proceduto al protesto non può che essere considerato come fatto idoneo a dimostrare definitivamente l'insolvenza della società.  
E' vero che l'assegno è stato successivamente pagato ed anche nei termini di cui al richiamato art. 8 l. 386/90, ma il protesto di un assegno rappresenta comunque evento assolutamente grave e significativo di una ormai conclamata incapacità ad non essere in grado di adempiere alle obbligazioni.”* (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, 21.12.2010-21.02.2011 n. 436).
- *“è evidente che il protesto di un assegno bancario [n.d.r. per mancanza di fondi] per una società di elevate dimensioni ed appaltatore di numerosi contratti anche con amministrazioni pubbliche, costituisce la prova più sicura del fatto che la stessa oramai versava in condizioni così precarie da non potere più far fronte alle obbligazioni.”* (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, 04-22.02.2011, n. 462).
- *“Non vi può essere dubbio, infatti, che il mancato pagamento di un assegno per mancanza di provvista ..omissis.. costituisce un elemento sicurissimo di manifestazione di insolvenza posto che l'assegno costituisce un mezzo di pagamento e quindi strumento di estinzione immediata delle obbligazioni.  
Il mancato pagamento di assegni costituisce fatto ancora più grave ove si consideri che ciò è accaduto per una impresa di vastissime dimensioni avente a disposizione numerosi conti in diversi istituti di credito e per la quale pertanto il controllo e la gestione dei conti non è casuale ma frutto di attento esame da parte della sua struttura contabile.  
Né appare decisivo ad escludere l'idoneità del mancato pagamento a segnalare lo stato di insolvenza la sola circostanza che l'assegno sia stato pagato qualche giorno dopo; il significato di allarme, infatti, rimane integro restando definitivamente acquisita la difficoltà della società di potere pagare con mezzi ordinari le sue obbligazioni [n.d.r. nel caso in oggetto il titolo non era stato protestato. Infatti, l'assegno non veniva pagato alla presentazione all'incasso (venendo apposto sul titolo la seguente dicitura “assegno impagato addebito assegno fallito sconfinò sul conto”), ma dopo 4 giorni]”* (Trib. Verona, G.U.: Dott. F. Platania, Sentenza n. 1415 del 11-29.05.2010).

- “non vi può essere dubbio alcuno della piena conoscenza dello stato di insolvenza nel momento in cui sono state protestate le cambiali emesse in esecuzione dell'accordo transattivo e scadenti il 20 gennaio 2004” (Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 3155 del 10-22.12.2010).
- “Il segnale, rappresentato dal protesto dell'assegno [n.d.r. emesso a favore del convenuto in revocatoria], è, se possibile, reso ancor più evidente dal fatto che a partire da novembre sono stati pubblicati numerosissimi protesti di altri titoli emessi dalla .. spa. Il protesto dell'indicato assegno, quindi, non ha rappresentato un episodio isolato ma si è inserito in un più vasto ed ormai irreversibile quadro di insolvenza conclamata” (Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 1309 del 29.04-21.05.2011)

## **II.9. Sugli accordi transattivi e la consegna di cambiali.**

Sul punto, si segnalano le seguenti pronunce:

- “la transazione nel suo complesso dimostra che la .. srl alla data dell'ottobre 2003 aveva perfettamente preso atto della assai diversa situazione economica della sua debitrice avendo manifestato di non avere più alcuna intenzione di tollerare ulteriori ritardi e soprattutto di avere ritenuto necessario acquisire titoli esecutivi per poter agire direttamente nei confronti di .. qualora si fossero ripetute delle insolvenze” [n.d.r., si noti che, nonostante l'inciso, il Tribunale non ha revocato i pagamenti successivi all'accordo transattivo con contestuale consegna di cambiali ritenendolo elemento non idoneo a fondare la *scientia decoctionis*] (Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 3155 del 10-22.12.2010).
- “È notorio che la cambiale, nell'ambito dei rapporti commerciali tra aziende abituate all'adempimento con normali mezzi bancari, è un espediente al quale il debitore ricorre allorquando non dispone più di liquidità: tale evento, al quale si ritiene di attribuire particolare rilevanza alla luce delle varie situazioni di “allarme”..omissis.. È pertanto a decorrere da tale periodo che si debbono far ricadere nell'ambito della revocatoria i pagamenti ricevuti” (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 670 del 23.02-12.03.2010).
- “..omissis.. dimostra di non ignorare la grave crisi finanziaria della propria cliente, proponendo essa stessa un pagamento rateale per un importo importante (oltre 400.000 Euro) addirittura con effetti a scadenza mensile da € 33.000 circa ciascuno” (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 207 del 13-27.01.2010).

## **II.10. Sulla consegna di assegni postdatati e sulla consegna di assegni circolari.**

Il Tribunale di Verona ritiene che l'invio di assegni postdatati sia un "*motivo di sospetto*" (sulla rilevanza di assegni postdatati, quali pagamenti anomali, ai fini della *scientia decoctionis* si segnala Tribunale di Padova, Sez. I, 10.04.2003 in *Giur. merito* 2004, 75).

- "*dalla documentazione prodotta ..omissis.. emerge che i tre assegni di euro ..omissis.. trasmessi il 3 settembre 2003 alla convenuta erano in realtà postdatati come dimostrato dal fatto di essere stati incassati separatamente ed in date distanziate da circa un mese l'uno dall'altro ..omissis.. E l'invio di assegni postdatati necessariamente determina un ulteriore motivo di sospetto*" (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, Sentenza n. 2120 del 13.07-07.09.2010).
- "*Non è neppure privo di rilievo che i pagamenti delle fatture emesse dalla società sono avvenuti a mezzo assegni circolari a dimostrazione indiretta ma sicura che le difficoltà della .. spa ad onorare gli assegni bancari erano perfettamente note alla .. srl*" (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, Sentenza n. 1353 del 03-26.05.2011).

## **II.11. Sulla richiesta di ingiunzione di pagamento promossa dal convenuto in revocatoria.**

Si segnalano le seguenti pronunce relativamente al deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo da parte del convenuto in revocatoria:

- "*la richiesta e la notifica di un decreto ingiuntivo per ingentissimo valore e soprattutto caratterizzato dalla richiesta di decadenza del beneficio del termine e la fissazione di un termine assai ridotto per opposizione (circostanza che lo rendeva persino più insidioso che non se fosse stato provvisoriamente esecutivo perché evidentemente diretto ad ottenere subito un titolo definitivo e non più opponibile) dimostra la piena consapevolezza della società convenuta dell'ormai irreversibile crisi che aveva colpito la ..*" (Trib. Verona, G.U. Dott. F. Platania, Sentenza n. 188 del 23.12.2010-29.01.2011)
- "*sebbene questo giudice condivide in toto le argomentazioni addotte dalla difesa della procedura in ordine alla possibilità di desumere la conoscenza dello stato di insolvenza dalla presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo (tanto più, come nella specie, se la narrativa del ricorso specificava che in data 8 luglio 2003 si era comunicata la intenzione della stessa .. di sospendere i servizi di trasporto in mancanza di pagamento delle fatture insolute) ..*" [n.d.r. nel caso di specie i pagamenti revocandi erano antecedenti sia al deposito del ricorso sia al comunicazione della sospensione delle forniture e, pertanto, non sono stati revocati] (Trib. Verona, G.U.: Dott. F. Platania, Sentenza n. 2124 del 12.07-07.09.2010).
- "*la stessa ditta convenuta, ..omissis.., aveva già chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo con ciò dimostrando in modo chiaro di non avere nessuna speranza di ottenere in modo ordinario i*

*pagamenti delle forniture eseguite*” (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, Sentenza n. 1621 del 21.06.2011).

## **II.12. Sulle procedure esecutive promosse da terzi.**

Alcun valore probatorio ai fini delle *scientia decoctionis* hanno le procedure esecutive promosse da soggetti terzi rispetto al convenuto in revocatoria.

- *“Esclusa valenza ai meri solleciti di pagamento, ed altresì alla pendenza di procedure esecutive pendenti in vari tribunali (ora non più conoscibili per la legge sulla riservatezza)”*. (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 1293 del del 30.04-15.05.2010).
- *“Nel caso in esame, più che articoli di giornale a livello locale o procedimenti esecutivi non più conoscibili da terzi estranei (norme sulla riservatezza) gli elementi presuntivi chiari e concordanti paiono essere rappresentati dagli elementi e circostanze che verranno ora illustrate.* (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 1292 del 20.04-15.05.2010).

## **II.13. I bilanci.**

I dati di bilancio assumono un valore probatorio solo per gli istituti di credito.

- *“i dati di bilancio costituiscono una fonte di conoscenza particolarmente rilevante per gli istituti di credito che hanno le competenze ed anche i mezzi per dedicare all’esame dei bilanci risorse economiche ed umane”* [n.d.r. revocatoria bancaria] (Trib. Verona, G.U. Dott. F. Platania, Sentenza n. 42 del 21.12.2010-13.01.2011).
- *“quanto ai bilanci, si deve rilevare che la convenuta non è una banca e quindi non si può ritenere che sia abitualmente solita, per prassi, verificare i dati contabili dei soggetti con i quali intrattiene rapporti commerciali, o almeno di ciò non è stata fornita prova”* (Trib. Verona, G.U. Dott. Cingano, 16.02-07.03.2009 n. 622).
- *“i dati di bilancio devono giudicarsi non probanti per tutte le imprese diverse da quelle finanziarie o bancarie le sole che, per avere a disposizione risorse economiche e culturali adeguate, possono effettivamente ricavare dalle situazioni contabili dati idonei a fondare i loro comportamenti”* (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, 21.12.2010-21.02.2011 n. 436; nello stesso senso Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, 04-22.02.2011, n. 462; Trib. Verona, G.U. Dott. F. Platania, 23.12.2010-29.01.2011, n. 188).
- *“i bilanci potevano essere rilevanti per gli istituti di credito e non certo per i creditori, come la ..., non particolarmente attrezzati a reperire informazioni dall’esame della documentazione*

contabile” (Trib. Verona, G.U. Dott. Platania, Sentenza n.1503 del 12.05-08.06.2011).

#### **II.14. Sulle notizie di stampa.**

Nelle seguenti pronunce il Tribunale di Verona ha ritenuto rilevanti le notizie apparse sui quotidiani:

- *“è importante ricordare che nel quotidiano di Verona, L’Arena, il 15 luglio 2003, veniva pubblicato un articolo nel quale si dava conto della riduzione del capitale della .. spa (in quel momento ammontante a 3.741.800 euro) sotto il minimo legale e del rischioso che la società potesse essere anche messa in liquidazione dopo che aveva perso alcune importanti commesse alla Ferrioli spa ed alla Air Dolomiti spa.  
Non è inutile ricordare che la convenuta aveva ed ha sede in Verona ed era, quindi, perfettamente in grado di conoscere le notizie pubblicate su un giornale locale.”* (Trib. Verona, G.U.: Dott. F. Platania, Sentenza n. 2120 del 13.07-07.09.2010).
- *“la pubblicazione sul quotidiano l’Unità dell’avviso di cui è copia in atti il 17 novembre 2003, lungi dal rappresentare una sorta di intervento tranquillizzante rappresentava in modo palese la dimostrazione dello stato di decozione nel quale si trovava in quel momento la .. spa. ..omissis.. E’ molto importante sottolineare che l’avviso risulta particolarmente generico ma il fatto di avere dato conto dello sciopero dei dipendenti per mancato pagamento dello stipendio; il cenno effettuato sulla solidità dell’impresa; la comunicazione di avere crediti ingenti verso le amministrazioni dello Stato in misura eccedente rispetto agli impegni assunti, rendeva piuttosto chiaro che la preoccupazione della .. spa era proprio quella di fermare, per quanto possibile, le voci sulla sua ormai compromessa solidità economica.  
..omissis..  
Ma la pubblicazione di un comunicato da parte della stessa .. spa non poteva tranquillizzare i creditori ed in genere i fornitori che attraverso il comunicato venivano platealmente informati che a quel momento non erano stati pagati neppure i lavoratori della stessa .. spa [n.d.r. trattasi di un comunicato stampa prodotto dalla Convenuta]”* (Trib. Verona, G.U.: Dott. F. Platania, Sentenza n. 2155 del 22.07-10.09.2010).
- *“le notizie sui giornali ..omissis.. possono avere, anche per operatori per nulla dotati di strutture di analisi, l’idoneità a costituire fonti assai rilevanti per l’acquisizione di dati sull’insolvenza di determinati soggetti economici (soprattutto se provenienti da fonti non specialistiche)”* (Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 3155 del 10-22.12.2010).

#### **II.15. Operazioni straordinarie.**

Sul punto, si segnala la seguente pronuncia:



- “non può essere posta ragionevolmente in dubbio la conoscenza che poteva avere .. all’atto della sottoscrizione da parte di .. di quote di aumento del capitale sociale della consociata .. S.r.l., della quale egli era legale rappresentante unitamente alla società qui convenuta: tanto più ove si consideri il mezzo particolare adottato da .. e cioè non pagamento di somma di denaro ma conferimento di ramo di azienda (operazione commerciale complessa che non può non esser preceduta da una attenta disamina quantomeno della contabilità del soggetto conferente).” (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 1293 del del 30.04-15.05.2010).

#### **II.16. Sulla difesa dei Convenuti relativamente all’aggiudicazione da parte dell’accipiens di numerose gare di appalto.**

Sull’argomento, si segnala la seguente pronuncia:

- “Di nessuna rilevanza giuridica può essere la aggiudicazione di gare d’appalto durante la vigenza del rapporto tra le parti ovvero la esistenza di crediti verso enti pubblici, crediti che anzi la convenuta si è affrettata a bloccare in via cautelare ..omissis..” (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 1292 del 20.04-15.05.2010).

#### **II.17. Sulla difesa dei convenuti relativamente alla continuazione delle forniture quale indice di *inscientia decoctionis*.**

Dalla lettura della seguente pronuncia il Tribunale di Verona parrebbe aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene che la prosecuzione dei rapporti commerciali o la concessione di ulteriore credito non siano indice di *inscientia decoctionis* (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 22.01.2009, n. 1617; ex pluribus Cass. Civ., Sez. I, 03.08.2007, n. 17049; Cass. Civ., Sez. I, 07.04.2004, n. 6864; Cass. Civ., Sez. I, 03.04.2002, n. 4759; Cass. Civ., Sez. I, 05.01.1995, n. 189; nonché si veda P. Pajardi, *Codice del Fallimento*, 2009, pag. 670).

- “l’interruzione completa delle forniture (di frutta e verdura per le mense che la .. spa aveva appaltato in alcune caserme dell’esercito italiano) avrebbe comportato l’immediata interruzione dei rapporti con l’amministrazione pubblica e, quindi, l’immediata crisi della .. con pregiudizio delle ragioni della stessa creditrice ...  
In altre parole, la prosecuzione della fornitura, si ripete in mancanza di ogni altro elemento (neppure allegato), va piuttosto collegato con le esigenze di mantenimento in vita della .. spa, funzionali agli interessi della stessa .. e non ad una recuperata capacità economica della stessa debitrice” (Trib. Verona, G.U. Dott. F. Platania, Sentenza n. 188 del 23.12.2010-29.01.2011).

- *“L’argomento logico portato dalla .. spa e consistente nell’escludere la conoscenza dello stato di insolvenza dalla prosecuzione delle forniture (e dall’ampliamento della sua esposizione), pur suggestivo, si scontra oggettivamente con le indicate circostanze di fatto ed inoltre non può non essere messo in collegamento con la dilazione di pagamento accordata nel settembre 2003 e che sarebbe stata di fatto vanificata se la .. non avesse proseguito la sua attività di rifornimento delle mense consentendo la prosecuzione dell’attività dalla quale sola sarebbero state tratte le risorse necessarie per far fronte al pagamento delle cambiali rilasciate in pagamento” (Trib. Verona, G.U.: F. Platania, Sentenza n. 2963 del 17-28.11.2011).*

#### **II.18. Sui Convenuti che operano con modalità di escussione dei crediti in modo automatico.**

- *“non si può trascurare, nel caso specifico, il tipo di servizio offerto, in regime di monopolio di fatto e regolamentato con particolari condizioni contrattuali per il caso di inadempimento, e con un sistema di riscossione ed esazione effettuato e gestito in modo automatico e prestabilito, eguale per tutti gli utenti: circostanza del resto notoria.*

*..omissis..*

*Ne consegue che, in assenza di comprovate sospensioni protratte e reiterate del servizio, gli isolati episodi di morosità considerati da .. vanno qualificati casomai come fatti di mero inadempimento” (Trib. Verona, G.U. Dott. U. Cingano, Sentenza n. 1445 del 30.04-31.05.2010).*

#### **II.19. Sull’andamento del conto corrente nell’ipotesi di revocatoria bancaria.**

- *“L’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della .. spa da parte della Banca può direttamente ma sicuramente desumersi proprio dall’andamento del conto indicato e dal (cospicuo ma del tutto inutile, e , per ciò stesso, anomalo) aumento temporaneo del castelletto seguito dalla chiusura del castelletto senza che, però, a ciò abbia fatto seguito l’estinzione del rapporto (come sarebbe stato ragionevole aspettarsi, soprattutto nell’ottica di un collegamento stretto tra i due conti sempre sostenuta dalla banca).*

*In altre parole, l’andamento del rapporto dimostra una cospicua anomalia (esposizione ben oltre il castelletto per il primo periodo di osservazione, aumento del castelletto, non seguito, però, da alcun incremento di utilizzo, chiusura del castelletto senza chiusura del conto) pur essendo caratterizzato dalla costante e progressiva ed, alla fine, massiccia riduzione dell’esposizione” [n.d.r. il conto era passato da un saldo negativo di € 1.496.632,97 del 07.01.2003 ad un saldo negativo di € 317.632,90 del 27.01.2004 mentre il castelletto è aumentato temporaneamente dal maggio 2003 al 31 agosto 2003 passando da € 410.152 ad € 1.1.30.780 il 28.05.2003] (Trib. Verona, G.U. Dott. F. Platania, Sentenza n. 42 del 21.12.2010-13.01.2011).*